PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.25 DEL 18/07/2025

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) - D.LGS. 267/2000 E S.M.I A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5828/2025.- APPLICAZIONE DI AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 187, COMMA 2, DEL D. LGS. 267 DEL 2000.

Premesso:

- che la società Osteria del Mercato di Oleggio proponeva ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte avverso l'ordinanza del Responsabile dell'area tecnica del Comune di Oleggio n. 218/2020 con cui gli veniva intimato il ripristino dei luoghi dell'immobile in Via Novara, 76/D in relazione alla realizzazione della recinzione e alle opere afferenti al dehors;

- che il comune di Oleggio, con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 2021, si costituiva in giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte-Sez. II n. 318/2022, pubblicata il 04.04.2022, di accoglimento del ricorso con riferimento alla recinzione e di rigetto rispetto al dehors;

- che l'Osteria del Mercato SAS proponeva ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza del Tar con riferimento alle statuizioni sul dehors;

- il Consiglio di Stato con sentenza n. 5828/2025, pubblicata in data 07.07.2025, pronunciata sul ricorso in appello n. 05469/2022 REG. RIC. ha annullato l'ordinanza n. 218/2020 e i relativi atti presupposti condannando il Comune a corrispondere al ricorrente le spese del doppio grado di giudizio, quantificate in euro 7.000,00, oltre agli accessori di legge, per un totale complessivo ammontante ad euro 9.999.08**;**

Richiamato l'articolo 194, comma 1, del d.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) che testualmente recita che "*con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- *a) sentenze esecutive;*

- *b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

- *c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

- *d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

- *e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'arti colo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza."*

Dato atto:

che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- dell'esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato:

- che la sentenza sopra richiamata, rientra pienamente tra le ipotesi dei debiti fuori bilancio previsti dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la conseguente necessità di dovere quindi procedere al riconoscimento della sua legittimità in ragione dell'obbligazione al pagamento maturata "ex se" in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziario su citato contiene, dovendo pertanto l'ente ottemperare all'ordine del giudice;

- che la disciplina legislativa del Capo IV del D.Lgs., 267/2000 e s.m.i., finalizzata all'applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi contabili di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga quindi i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

- che tale riconoscimento, risulta inoltre utile onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente, come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'eventuale azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- che tali considerazioni sono avallate, tra l'altro, da quanto prescrive il nuovo principio contabile applicato (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 - Aggiornato al D.M. del 20.05.2015), concernente la contabilità finanziaria, il quale al punto 6.3, capoverso. 7° stabilisce che: "*…Le attività gestionali e contabili sono improntate al principio dell'efficienza e della celerità del procedimento di spesa, tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti...*".

Considerato altresì:

- che la giurisprudenza contabile - Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- che i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali, sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, e se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

Rilevato che:

- nel caso della sentenza di che trattasi, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

Ritenuto di finanziare la spesa derivante dal riconoscimento del debito fuori bilancio sopra descritto applicando la quota libera dell'avanzo di amministrazione per l'importo di € 9.999.08;

Richiamato l'articolo 187, comma 2, del d.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) che testualmente recita che "*La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- *a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- *…..*

Visti:

- lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

- gli artt. 175 e 187 del D. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.;
- l'art. 31, 42 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere favorevole dell'Organo di Revisione dell'Ente reso ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere favorevole del Resp. Servizi Finanziari . in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile p.o. dei Servizi Finanziari;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

- Presenti: N.
- Astenuti: N.
- Votanti: N.
- Voti favorevoli: N.
- Voti contrari: N.//

DELIBERA

1. Di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo lordo di € **9.999.08,** sopra descritto, di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5828/2025;
2. Di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente, con applicazione della quota libera di avanzo di amministrazione dell'anno precedente imputando la suddetta somma al cap. 124/99 .del bilancio di previsione 2025-2027;
3. Di approvare, ai sensi dell'art. 175, e dall'articolo 187, comma 2 del d.Lgs n. 267/2000, la variazione di bilancio connessa all'applicazione di quota di avanzo libero per l'importo complessivo di € 9.999.08 da destinarsi al finanziamento del debito fuori bilancio, come da allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che con la variazione di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio, e sono rispettati i vincoli di finanza pubblica come da prospetti allegati B)
5. Di demandare al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
6. Di trasmettere_il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002 e s.m.i..;
7. Di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti d'ufficio unitamente alla trascrizione integrale della

registrazione magnetica, come previsto dall'art. 14 del Regolamento disciplinare il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese espressa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

- Presenti: N.
- Astenuti: N.
- Votanti: N.
- Voti favorevoli: N.
- Voti contrari: N.

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..